



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI**

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero _13_ del _12- 4 -2017

COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA EX ART. 10 DEL CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE E APPROVAZIONE DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dodici** del mese di aprile, alle ore **16: 00** nella Residenza Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

MASALA ANTONELLO	SINDACO	P
SOTGIA DANIELA	ASSESSORE	P
MUSU DONATELLA	ASSESSORE	A
GONNELLA SILVIA	ASSESSORE	P

Presenti n. 3 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. W. Enzo Marchetiello, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Il SINDACO MASALA ANTONELLO, nella sua qualità di presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 97 comma 1 del regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/1999, ai sensi del quale la delegazione trattante di parte pubblica è composta:

- dal Sindaco, o suo delegato, in qualità di rappresentante del potere di rappresentanza dell'ente;
- dal Segretario Comunale, in qualità di coordinatore e rappresentante degli uffici interessati;
- dai Responsabili Di Servizio;

Dato atto che si rende necessario impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive alle quali attenersi in sede di trattativa per la destinazione del fondo delle risorse per il salario accessorio relativo all'annualità 2017, per la definizione dei criteri per la ripartizione del fondo risorse finanziarie previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e per l'adeguamento del CCDI normativo;

isto l'art. 4 comma 1 del CCNL 01.04.1999, recante disposizioni in materia di contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, ai sensi del quale le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo, utilizzando le risorse di cui all'art. 15, nel rispetto della disciplina stabilita nell'art. 17;

Visto il successivo comma 2 del citato art. 4 del CCNL 01.04.0999, che definisce le materie regolate in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ovvero:

- i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate a. nell'art. 15 e art.17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17;
- i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a);
- le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
- i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità f. dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
- le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;

- i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);

Evidenziato, comunque, che la determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso tenere conto delle previsioni degli artt. 40, comma 1, e 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 54 e 34 del D.Lgs n. 150/2009, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione pubblica. Successivamente, la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell'art. 2, commi 17 e 19, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Atteso che i contratti collettivi decentrati integrativi non possono, comunque, essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel citato articolo 4 comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art.16 del medesimo CCNL, pena la nullità delle clausole difformi e la loro disapplicazione;

Visto l'art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, recante disposizioni in materia di controlli sulla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi del quale *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti.*

Dato atto che l'ultimo contratto decentrato integrativo disciplinante la parte normativa è quello risalente al periodo 1999/2001;

Considerato che successivamente sono stati definitivi nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro e, soprattutto, è mutato il contesto normativo di riferimento, con particolare riferimento al d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

Considerato che, a norma dell'art. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti rimessi a tale livello di contrattazione da trattarsi in un'unica sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedono tempi diversi o verifiche periodiche, mentre l'utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

Richiamato l'art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999, che stabilisce che le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali - quantitativo dei risultati;

Ritenuto opportuno stabilire che in sede di contrattazione decentrata la delegazione trattanteabilitata dovrà tener conto delle seguenti priorità:

- definizione del nuovo contratto decentrato integrativo parte normativa, adeguando alle intervenute modifiche sia nella contrattazione collettiva nazionale, sia nelle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego;

- definizione dei criteri per la ripartizione del fondo risorse finanziarie previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;
- programmazione dell'utilizzo delle risorse annualmente destinate al salario accessorio del personale, quantificate in apposito fondo, prevedendo lo stanziamento di somme per le indennità dovute al personale a seguito dell'espletamento di particolari attività (maneggio valori, reperibilità, rischio e disagio, turnazione e festivi infrasettimanali);
- compensare l'esercizio di specifiche responsabilità per le categorie b. B, C e D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative;
- incentivare la produttività collettiva ed individuale, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 40 comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii

Visto l'art. 31 del CCNL 22.01.2004 recante disposizioni in materia di risorse decentrate destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Vista la legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) e, in particolare, l'art. 1 comma 236 che prevede quanto segue: *nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;*

Evidenziato, quindi, che l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto, in particolare, l'art. 40 comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, ai sensi del quale *le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I*

contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

Visto il d. lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

Visto il d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali relative al CCNL del comparto regioni e autonomie locali, pubblicata dall'ARAN ed aggiornata a gennaio 2017, quale strumento operativo unitario e sistematico a supporto dei lavori della delegazione trattante;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

Di Stabilire le seguenti direttive per l'anno 2017 alla delegazione trattante di parte pubblica, che dovrà tener conto delle seguenti priorità in sede di contrattazione decentrata integrativa:

1. definizione del nuovo contratto decentrato integrativo parte normativa, 1) adeguandolo alle intervenute modifiche sia nella contrattazione collettiva nazionale, sia nelle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego;
2. definizione dei criteri per la ripartizione del fondo risorse finanziarie previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;
3. programmazione dell'utilizzo delle risorse annualmente destinate al salario accessorio del personale, quantificate in apposito fondo, prevedendo lo stanziamento di somme per le indennità dovute al personale a seguito dell'espletamento di particolari attività (maneggio valori, reperibilità, rischio e disagio, turnazione e festivi infrasettimanali);
4. compensare l'esercizio di specifiche responsabilità per le categorie b. B, C e D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative;
5. incentivare la produttività collettiva ed individuale, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 40 comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

Di Disporre che il presente provvedimento venga trasmesso alla delegazione di parte pubblica;

Di Demandare al responsabile della trasparenza amministrativa la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sotto-sezione dell'Amministrazione trasparente, sul sito istituzionale;

Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Pareri di cui all'Art. 49 del T.U. EE.LL.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio
F.to ANTONELLO MASALA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to ANTONELLO MASALA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il SINDACO
F.to MASALA ANTONELLO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Walter Enzo Marchetiello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico che copia conforme del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale al numero del registro degli atti pubblicati e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal .

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Walter Enzo Marchetiello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per decorso del decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000.

Monteleone Rocca Doria,

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Walter Enzo Marchetiello

La presente copia è conforme all'originale.

Monteleone Rocca Doria

Il Segretario Comunale
Dr. Walter Enzo Marchetiello